

COLLANA DI STUDI DI DIRITTO CANONICO ED ECCLESIASTICO

FRANCESCO SALVATORE REA

FIDES QUÆRENS ACTIONEM
LA NORMA MISSIONIS COME CRITERIO
ERMENEUTICO DEI RAPPORTI
TRA TEOLOGIA E DIRITTO CANONICO

Prefazione di Manuel Jesús Arroba Conde



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

PREFAZIONE

Il tema dei rapporti tra Teologia e Diritto canonico può sembrare di scarso interesse nell'attualità, a differenza di quello che accadeva quando iniziarono ad affacciarsi nella canonistica – soprattutto quella coeva al Concilio Vaticano II – i primi meritevoli tentativi di proposta sistematica, dando luogo alle conosciute diversità di impostazioni tra gli autori ed alle loro corrispondenti scuole di pensiero. La riforma degli studi di diritto canonico promulgata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con il decreto *Novo Codice* inserì l'insegnamento della Teologia del Diritto canonico come materia obbligatoria, senza che questa significativa circostanza abbia favorito un vero progresso nel dialogo tra le diverse correnti, né abbia suscitato tra gli studiosi una sufficiente dedizione a questa specifica dimensione della scienza canonistica.

Rappresenta un'eccezione l'orientamento promosso nella facoltà di diritto canonico dell'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense, dove, elevando alla categoria di cattedra la Teologia del Diritto canonico, è stato possibile avviare una ricca riflessione, sia da parte del docente titolare, sia anche da parte di un buon numero di professori (anche di materie relative ai vari settori del diritto positivo) e persino di studenti. Di detta riflessione sono buona manifestazione, oltre alle pubblicazioni dei singoli, le giornate canonistiche annuali, disegnate in una prospettiva di studio interdisciplinare, specialmente sull'asse dei rapporti tra teologia e diritto canonico, insieme all'altro asse imprescindibile dei rapporti tra diritto canonico e diritti secolari.

Francesco Salvatore Rea ha pubblicato precedenti lavori scientifici preparati su un *background* maturato attraverso il dottorato di ricerca da lui conseguito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università "Federico II" di Napoli. L'Autore ha anche compiuto gli studi ecclesiastici in diritto canonico presso l'*Institutum Utriusque Iuris*, centro da lui scelto appositamente per la conoscenza pregressa sulla produzione ivi esistente su questa tematica, manifestando particolare interesse verso i miei scritti.

Egli si è particolarmente distinto durante i suoi studi, diventando uno dei miei più promettenti e brillanti allievi, mostrando capacità di studio e di ricerca nettamente al di sopra dei normali *standard*; si è così consolidata tra di noi una proficua amicizia intellettuale, che ha permesso frequenti scambi di riflessione e di progetti di studio e ricerca. Frutto singolare di questo cammino è il presente lavoro, che ora ho l'onore di presentare, dove si offre un'eccezionale e puntuale esposizione di due tra le principali acquisizioni di quella proposta teoretica che è venuta maturando in questi anni sulla Teologia del Diritto canonico nelle facoltà giuridiche dell'Università Lateranense: la sua decisa e più originale comprensione come questione di natura metodologica ed epistemologica e l'espressione sintetica dei principali contenuti e criteri ermeneutici tramite il concetto di *norma missionis*. Non a caso, tra le giornate canonistiche precedentemente citate, risulta degna di speciale nota quella della XI edizione, avente come tema portante il rapporto tra Diritto e Pastorale, dove si è preteso di fare il punto sull'orientamento proposto.

Il presente studio ha le caratteristiche di una monografia, risultando essere, di fatto, la prima in assoluto sul tema della *norma missionis* quale orientamento per gli studi del diritto canonico e per la corrispondente prassi applicativa. Si tratta di un testo che, oltre ad un apparato critico straordinario (per quanto risulta, esauriente e aggiornato) e una presentazione efficace delle principali questioni oggetto del contributo di scuola al quale l'Autore aderisce, presenta lo speciale merito – rispetto alla maggior parte dei lavori proposti nell'ambito dei fondamenti dell'ordinamento canonico – di aver provveduto ad un confronto sereno con gli orientamenti di altro segno, facendolo quindi in una modalità decisamente positiva che, a mio avviso, deve essere incoraggiata, per consentire così un dialogo più proficuo tra autori con sensibilità diverse circa il rapporto tra canonistica e teologia.

Dall'opera emerge nell'Autore un'idea del diritto – in generale, ma specialmente del diritto canonico – come un fenomeno in continua evoluzione, secondo il principio "*ius sequitur vitam*". Il diritto canonico è così concepito come strumento deputato a facilitare la vita dei fedeli e non a complicarla ulteriormente, affaticando così la tensione del Popolo di Dio verso la realizzazione della missione affidata dal Signore alla Sua Chiesa. Non per questo l'Autore perde di vista il sapiente equilibrio che deve esserci tra le esigenze evolutive e di inculturazione del diritto e la necessità di mantenere una elevata fedeltà all'annuncio evangelico: in ausilio a ciò, si rinviene il filo conduttore di un ordinamento, quello canonico, che

riguarda una comunità fondata sulla libera adesione ad esso, tramite i vincoli della fede e della missione.

La missione, dal canto suo, altro non è che un annuncio di liberazione rivolto ad ogni persona, soprattutto se calata in situazioni di sofferenza che possano allontanare l'orizzonte di salvezza ed erodere la fiducia nella possibilità di far proprio, come progetto di vita operante in questo mondo, la proposta di senso esistenziale racchiusa nel Vangelo. Verso costoro la Chiesa è chiamata a porsi "in uscita", chinandosi sulle ferite degli ultimi e dei bisognosi, come più volte rimarcato da Papa Francesco in "*Evangelii Gaudium*". La riflessione che l'Autore propone, ricostruendo il nucleo oggettivo ed irrinunciabile che si esprime nel concetto di *norma missionis*, permette di comprendere il controsenso insito in ogni interpretazione della norma canonica che si ponesse in via antitetica rispetto all'esperienza personale e comunitaria che conferisce identità alla Chiesa stessa.

Nella risposta alle ultime parole del Vangelo di Matteo (28, 19): "Andate dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato" risiede l'essenza della *norma missionis* quale unica, autentica norma che mai può cambiare e che obbliga senza alcuna eccezione. Per favorire il suo adempimento il diritto canonico, come prodotto umano di una istituzione che si è data le sue regole nel corso della storia, non può rimanere inerte ma deve – come ben argomenta l'Autore – aggiornarsi e dotarsi continuamente di nuovi strumenti, risultando così fattore volto a conservare l'integrità del messaggio evangelico e, al contempo, anche fattore che promuove (organizzandola) la costante nuova comprensione dei suoi contenuti, alla luce di ciò che lo Spirito suggerisce dinanzi alle nuove sfide che incombono sulla missione stessa.

La completezza della ricostruzione che Francesco Salvatore Rea porta a termine in questa opera circa le implicazioni emerse nella comprensione del diritto canonico secondo il concetto di *norma missionis* consente di apprezzare la più importante di tutte: che il diritto della Chiesa sia strumento a servizio delle persone, manifesti la sua carica liberatrice ed eviti di essere visto come un pesante fardello da cui liberarsi in nome di una falsa spiritualità.

Prof. MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, C.M.F.

Professore ordinario di diritto processuale canonico
Giudice del Tribunale della Rota Spagnola
Decano del Pontificio Istituto Teologico "Giovanni Paolo II" –
Sezione di Madrid

INTRODUZIONE

Parlare di *norma missionis* e, di conseguenza, dei rapporti tra teologia e diritto canonico, in un contesto storico e culturale all'interno del quale ben altre sembrano essere le esigenze impellenti e le sfide urgenti alle quali la Chiesa è chiamata a dare risposte esaurienti, potrebbe sembrare alquanto anacronistico e, per certi aspetti, improduttivo. La società secolarizzata, il multiculturalismo, l'identità della Chiesa chiamata ad interfacciarsi con tendenze centrifughe serpeggianti al suo interno costituiscono soltanto alcuni dei motivi idonei a direzionare l'attenzione di teologi e canonisti verso profili di indagine molto più attuali e certamente meno "impolverati" rispetto a questioni che paiono dissotterrare speculazioni teoriche fini a sé stesse e, ormai, abbondantemente superate.

Un giudizio siffatto, tuttavia, sembra perdere buona parte della sua validità allorché si consideri il ruolo preminente del giurista – e lo studioso di diritto canonico non fa eccezione – *rectius* quello di elaborare strumenti idonei alla soluzione pratica di problemi nei quali qualunque aggregazione umana viene ad imbattersi durante il naturale evolversi del tempo e delle istituzioni. L'epoca delle grandi riforme invocate da più parti per liberare la Chiesa dalle sclerotiche incrostazioni di un passato incompatibile con gli odierني bisogni rischia di trasformarsi, però, in una disorientata operazione di smantellamento e distruzione qualora non supportata da un *know how* metodologico e operativo in grado di delimitare i precisi confini entro cui poter operare, preservando l'immutabilità del *depositum fidei* e, allo stesso tempo, valorizzando quella necessaria flessibilità di cui il diritto deve fregiarsi al fine di poter assolvere pienamente la sua funzione organizzativa.

Ritorna, perciò, l'attualità di una indagine che si proponga di esaminare le connessioni esistenti tra l'umanità del diritto – con il suo DNA orizzontale e sociale – e la divinità della Chiesa, i cui misteri sono continuamente studiati dalla teologia e sottoposti alla

comprensione, mai completa, dell'uomo. Le relazioni tra le due dimensioni complementari che la Chiesa ha da sempre avvertito l'esigenza di far coesistere, non senza difficoltà, si pongono come necessari antecedenti rispetto ad un'analisi che punti ad approfondire la natura contingente dello strumento giuridico rispetto alle esigenze di adattamento e cambiamento che la storia continua a presentare alla comunità dei battezzati. Proprio il concetto di *norma missionis* – intesa nella sua portata di fattore costitutivo e costituente della Chiesa – potrebbe consentire la nascita di nuovi equilibri sotto due angolazioni differenti; una *endo*-ecclesiale, nella misura in cui – ridefinendo i confini metodologici ed epistemologici tra la teologia e il diritto canonico – si rende concretamente attuabile un approccio biblicamente fondato al dato normativo e a quello scritturistico, riscoprendone le differenze e sottolineandone le complementarità, pur senza invaderne i rispettivi campi di indagine, rischiando incaute “teologizzazioni del diritto” o “giuridicizzazioni della teologia”; l'altra *eso*-ecclesiale, laddove una connotazione del diritto canonico che ne ponga in evidenza l'aspetto relazionale e “umano”, de-sacralizzandolo da pretese investiture divine, si rivela funzionale ad un sano confronto con gli ordinamenti secolari, rispetto ai quali esso non può essere considerato diritto soltanto in via analogica, bensì conserva quella giuridicità che gli perviene secondo la logica del “*ius sequitur vitam*”.

Soltanto rimanendo al passo con i tempi e le istanze sempre rinnovate il diritto canonico, in quanto autentico diritto, può continuare ad ottemperare al suo ruolo di braccio operativo finalizzato all'attualizzazione dell'annuncio e della missione ecclesiale nel corso dei secoli, salvando la Chiesa da una deriva di asfittico solipsismo in base al quale tutto si sarebbe già realizzato e concluso con l'evento della Resurrezione. Ma la storia dell'uomo non può essere interpretata come un mero calvario di transizione – quasi un limbo di prigionia – verso quella ricapitolazione che, sola, darà ragione dell'evento salvifico; la logica sottesa all'incarnazione dimostra, al contrario, come la salvezza abbia toccato e continui a toccare ogni uomo nella sua concretezza e collocazione spazio-temporale, nella sua cultura e nel suo percorso esistenziale.

Riconferire dignità al sistema orizzontale delle relazioni umane significa, perciò, riappropriarsi di una visione sana del diritto, riposizionandolo entro binari metodologici conferenti con la sua natura di scienza giuridica, ponendo così le basi per un *back-*

ground con cui esaminare le prospettive di riforma della Chiesa in un'ottica di fedeltà al nucleo irreformabile del patrimonio genetico ecclesiale ma, al tempo stesso, di fiduciosa apertura alle sollecitazioni sempre nuove dello Spirito che, «come il vento, soffia dove vuole».

CAPITOLO I

COORDINATE METODOLOGICO-
EPISTEMOLOGICHE DELLO *STATUS QUÆSTIONIS*

SOMMARIO: 1. Premesse di sistema: un diritto “*bottom-up*”. – 2. Esperienza umana e giuridicità: teologia e diritto tra esigenze di de-sacralizzazione e rettificazione dei confini. – 3. La *norma missionis* tra mutamenti e patrimonio genetico. – 4. La *norma missionis* tra principi “costituzionali” e diritto vivente. – 5. La *norma missionis* presupposto teorico della giuridicità canonica.

1. *Premesse di sistema: un diritto “bottom-up”*

Non raramente si verifica che le sollecitazioni per riflettere su una tematica provengano da alcune affermazioni – quasi apodittiche – che celano, dietro una sottile ironia, una constatazione dal taglio pungente. Ciò che ha fatto da propulsore per le considerazioni che seguono è racchiuso nella autorevole constatazione secondo cui «i canonisti [...] sembrano impegnati a spolverare mobili antichi e preziosi sforzandosi di renderli adatti all’uso di persone che, ormai, preferiscono servirsi negli scaffali di Ikea»¹.

Nell’ambito di una meditazione sullo *status quo* della canonistica e sulle sue potenzialità attuali in termini di novità e prospettive di insegnamento, non è peregrino imbattersi in un *revival* del sempre delicato tema afferente alla relazione tra il diritto e gli

¹ Cfr. P. CONSORTI, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XXIV (2016), 2, p. 397. In risposta alle obiezioni sollevate nello scritto *de quo*, cfr. A. ZANOTTI, *A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 2 (2017), pp. 1-18, ove si paventa il pericolo di iniziare «a parlare di un diritto canonico delle periferie e si giunge al risultato di ottenere la perifericità del diritto canonico» (*Ivi*, p. 17).

svariati contesti ove si trova ad operare e ad essere recepito² e, del pari, all'urgenza che interpella i canonisti affinché approfondano le proprie energie intellettuali in questioni meno antidiluviane e più attuali³; questioni che colgano quei germi di socialità che il diritto canonico, come ogni diritto, reca in sé in quanto «[...] in primo luogo è strumento pratico» che «nasce e si sviluppa dal basso per regolare la vita quotidiana e non per rispondere a quesiti filosofici o questioni teologiche»⁴. È stato recentemente osservato che «il diritto della post-modernità non procede per schemi precostituiti né per categorie astratte e prescindenti. Preferisce piuttosto misurarsi direttamente con la complessa e plurale realtà storico-sociale, senza la necessaria mediazione di predefiniti paradigmi concettuali, nello sforzo di posizionarsi all'interno stesso del sottostante e variegato mondo degli interessi umani al fine di raccogliere dalle vive istanze dei medesimi i concreti e reali bisogni di tutela [...]»⁵.

² Sul punto, evidenzia A. CATANIA, *Ermeneutica e definizione del diritto*, in *Riv. dir. civile*, XXXVI (1990), 2, p. 128, che «il diritto si fa ogni giorno: eliminare da una possibile definizione dello stesso il concetto di azione (riconoscimentale, interpretativa), porta ad una definizione formale e cartacea che non serve più perché non ci mette in condizione di capire e di decifrare il comportamento sociale».

³ Segnala H. PREE, *Diritto canonico e terzo millennio*, in *Il Regno. Attualità*, LXVII (2021), 1350, p. 689: «Le attuali condizioni socio-culturali generali sono profondamente diverse da quelle esistenti al tempo della prima codificazione: tecnologia informatica e digitalizzazione, grandi migrazioni, globalizzazione, individualismo, mobilità delle persone, pluralismo della società – che non lascia indenne la Chiesa –, sono alcuni fattori che influenzano in modo permanente le possibilità d'azione e le condizioni d'efficacia della Chiesa e pongono di conseguenza il diritto canonico di fronte ad una molteplicità di nuove sfide».

⁴ Cfr. P. CONSORTI, *op. loc. ult. cit.* L'A. è ancor più chiaro laddove afferma: «Non ha senso chiedere ai cattolici di sottostare al diritto canonico con quella stessa fedeltà e obbedienza che devono essere riservate alla vocazione: il diritto canonico non è la *shari'a* né il *dharma*. Non indica la via da seguire, perché questa è segnata dalla sequela di Gesù Cristo. In altre parole, il diritto canonico non è un valore in sé, ma semplicemente uno strumento per regolare la vita di una comunità missionaria» (*Ivi*, p. 398).

⁵ Così V. SCALISI, *Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi giuridici*, in *Riv. dir. civile*, LXIV (2019), 4, p. 1046, il quale aggiunge che a tali bisogni va commisurata «la protezione giuridica per il tramite di regole, il più possibile adatte e convenienti allo specifico caso della vita e che spetta all'interprete, il più delle volte, rinvenire e forgiare alla luce non solo dei testi normativi ma anche e soprattutto dei contesti situazionali di fatto che fanno da quadro e cornice a ciascun interesse».

Rebus sic stantibus, uno studio che si prefigga di analizzare, per l'ennesima volta, – aggiungendosi così a pagine di elevata caratura giuridica – i fondamenti costituzionali del diritto canonico, di tutto avrebbe parvenza fuorché della tanto auspicata ventata di novità, poiché, in particolar modo nell'ora presente, pare reclamare impellenza la trattazione di questioni più settoriali afferenti al sistema giuridico ecclesiale, ritenendo ormai acclamate e ben sedimentate speculazioni che, invece, ne concernono i risvolti maggiormente profondi e radicali⁶. Se, tuttavia, si abbraccia la tesi secondo cui l'elaborazione metodologica si colloca in posizione precedente e ancillare rispetto all'*id quod cognosci debet*⁷, allora

⁶ Sul punto, è utile richiamare la suggestiva metafora utilizzata da A. RUGGERI, *Dottrine della Costituzione e metodi dei costituzionalisti (prime osservazioni)*, in *Pol. dir.*, XXVII (1996), 3, p. 346, il quale avverte che «[...] anche nei momenti di maggiore quiete, quando il lavoro può dedicarsi alla potatura dei rami secchi ed alla rifinitura di quelli ancora verdi, ugualmente è l'intero albero che va coltivato, specie appunto prestando attenzione alle sue radici ed all'armonioso sviluppo del suo tronco».

⁷ Cfr. P. GHERRI, *Premessa metodologica alla Giornata Canonistica Interdisciplinare*, in ID. (a cura di), *Categorialità e trascendentalità del Diritto. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, pp. 26-27, il quale ricorda come «[...] la radice greca del termine (*meta-odos*), la "strada verso il fine", ne indichi con chiarezza la consistenza concettuale: si tratta del 'percorso' (*per-cursus*) attraverso cui si 'procede' (*pro-cessum*) per conseguire la finalità stabilita. /Un concetto, dunque, 'funzionale'; un concetto che richiama alla *consapevolezza del proprio agire in vista di una meta da conseguire*; un concetto che non indica per sé stesso una specifica 'via' ma evidenzia come per raggiungere un risultato occorra *'tracciare' una via*. Una 'via' la cui importanza non risalta né per il punto di partenza, né per la meta, né per le specifiche tappe, ma per il suo *'essere via'*: possedere, cioè, una *chiara intenzionalità* nei confronti del proprio operare, anche costruendo – di tappa in tappa – il percorso concreto che molto spesso *non può darsi 'a priori'* poiché il terreno di marcia è sovente sconosciuto e le difficoltà di qualunque genere sono in costante agguato. [...]. Il termine (*meta-odos*) indica, ancor più specificamente, l'attraversamento (*meta* = attraverso) che occorre effettuare per raggiungere la meta, stimolando a porre l'attenzione non tanto sul "futuro" (la meta stessa) quanto sul presente: il passo attuale, la scelta presente, il punto preciso a cui si è giunti e il successivo a cui ci si volge; non tanto, quindi, una "rotta" tracciata a tavolino attraverso l'oceano con squadra e compasso sulla carta, ma un vero "percorso": *l'insieme*, cioè, dei *passi compiuti* per giungere 'a questo punto' in cui si concentrano – e devono per forza farlo – tutte le acquisizioni precedenti, i singoli 'passi' già effettuati...e a cui occorre dar seguito per non dover riconoscere di essersi smarriti». Sottolinea A. RUGGERI, *op. cit.*, pp. 352-353, che «viste dall'alto [...] le regole metodiche, al pari ad es. delle regole sull'interpretazione, sono inevitabilmente *autoreferenziali*, preesistendo al fatto culturale della loro esecuzione e richiedendo, però, di essere eseguite in base a se stesse. Viste,

l'indagine circa una corretta sistematica dei rapporti tra teologia e diritto canonico – la cui urgenza, in particolar modo avendo riguardo alla teologia morale, veniva fortemente avvertita già all'indomani della codificazione del 1917⁸ – presterebbe il fianco a profili di rinnovato interesse e ben lontani dalla obsolescenza entro cui si sarebbe tentati a confinarla, in nome di un suo esiguo apporto in termini di praticità, soprattutto nell'epoca delle recenti riforme che stanno interessando la Chiesa⁹.

Si è efficacemente rilevato come «se, almeno dopo il Concilio, i teologi si fossero occupati un po' di più delle ricadute dell'ecclesio-

invece, *dal basso*, vale a dire [...] con riguardo all'*oggetto* ed alle sue esigenze, esse, pur laddove sommariamente predefinite in astratto, possono trovare una loro giustificazione e, con la loro conferma, ad un tempo, l'adeguamento richiesto dall'*oggetto* medesimo e dalla sua complessiva connotazione».

⁸ Cfr. E. FOGLIASSO, *Circa la rettificazione dei confini tra la teologia morale e il diritto canonico*, in *Salesianum*, XIII (1951), p. 384, il quale evidenziava come «tra la teologia morale e il diritto canonico è pendente – e bisogna chiudere gli occhi alla realtà per non ammetterla – una *quæstio finium regundorum*; ossia: i testi di teologia morale, in genere, continuano a conglobare nei loro trattati la minuta esposizione di argomenti canonici che per loro natura sono irriducibilmente giuridici» (*Ivi*, p. 384). Nota C.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto canonico nella canonistica postconciliare*, in C.J. ERRÁZURIZ M.-L. NAVARRO (a cura di), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettiva*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 75, come venisse data «per spontanea una sovrapposizione tra ambito giuridico e morale, per cui le norme giuridiche e persino quelle più minute e rubricistiche erano caricate di valenza morale-spirituale [...] e, viceversa, la morale era studiata e presentata sulla falsariga del diritto canonico, cioè del Codice». Cfr. A. GORINI, *Dal giuridismo preconciliare alla pastoraltà postconciliare: spunti di analisi*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (a cura di), *Ius in vita et in missione Ecclesie. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici – Diebus 19-24 aprilis 1993. In Civitate Vaticana celebrati*, LEV, Città del Vaticano, 1994, pp. 112-113: «Nei decenni precedenti al Concilio Vaticano II, teologia morale e diritto canonico, come scienze, tendevano, di fatto, in parte a coincidere e evidenti erano le analogie tra i trattati/manuali delle due discipline. Non sempre risultavano ben identificati i diversi compiti spettanti, rispettivamente, alla teologia morale e al diritto canonico. [...] Sebbene venisse affermato che il diritto canonico concerne direttamente il foro esterno, mentre la teologia morale riguarda direttamente il foro interno, tuttavia, di fatto, quanto esposto nei trattati/manuali di teologia morale tendeva a coincidere [...] con ciò che si trovava nei trattati/manuali di diritto canonico». In argomento cfr. anche P. PALAZZINI, *Ius et ethica vel theologia moralis (mutue relationes)*, in ID. (a cura di), *Dictionarium morale et canonicum*, vol. II, Officium Libri Catholici, Roma, 1965, p. 877 ss.

⁹ In argomento cfr. P. GHERRI, *Il ruolo del Diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, in *Ricerche Teologiche*, XXIX (2018), 1-2, pp. 31-53.

logia conciliare sulle strutture e sulla normativa giuridica esistente e se [...] la canonistica, oltre che interessarsi dell'ecclesiologia conciliare in relazione alla fondazione teologica del diritto canonico, si fosse impegnata sul *de iure condendo*, per studiare la possibilità di dare alla Chiesa impianti istituzionali più adeguati al momento, la Chiesa d'oggi potrebbe godere di progetti già maturati per quella riforma di cui attualmente le sue istituzioni hanno bisogno per il futuro della sua vita»¹⁰.

La rilevanza applicativa di un tale tentativo trova la sua più profonda ragion d'essere nello spostamento d'asse che un appropriato inquadramento delle mutue interrelazioni tra i due campi d'azione può apportare, passando da una sfera d'indagine ontologica, dove si rischia, come la storia ha dimostrato, una indebita indistinzione tra le due materie – qualificando teologica qualunque componente del diritto canonico, misconoscendone ogni connotato giuridico¹¹, e, parimenti, giuridico ogni enunciato appartenente al nucleo teologico¹², – ad una di tipo epistemologico-

¹⁰ Così S. DIANICH, *Riforma della Chiesa e ordinamento canonico*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2018, p. 23.

¹¹ Puntualizza S. BERLINGÒ, *“Diritto naturale cristiano”, tradizione canonistica e rapporti tra carità e giustizia*, in ISTITUTO DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI (a cura di), *Studi in memoria di Mario Petroncelli*, Jovene, Napoli, 1989, pp. 24-25: «L'esito controproducente cui può condurre questo tentativo di fondazione “teologica” del diritto discende, in ultima analisi, da una più o meno sottintesa convinzione dell'incompatibilità dell'ordine di ragione (“*ordinatio rationis*”) con quello della fede (“*ordinatio fidei*”), e quindi dall'assorbente riferimento al “diritto divino rivelato”, assunto in termini contrapposti al “diritto (divino) naturale”. A questo esito può aver portato un uso non sempre chiaro e coerente del procedimento “analogico”, forse a motivo di un accentuato irrigidimento del rapporto fra “*analogia fidei*” e “*analogia entis*”, caratterizzante determinate dottrine di teologia del diritto. [...] La presentazione del dato di fede del diritto divino rivelato come “estrinseco” rispetto ad ogni realtà di carattere solidale ed umano tende a provocare una ricaduta sullo stesso modo di atteggiarsi delle teologie del diritto derivanti da tale assunto, rendendole, a loro volta, *estrinseche* rispetto alla reale, concreta esperienza dei credenti, vissuta in una dimensione storica, ed alla autentica tradizione canonistica».

¹² Nota G. LO CASTRO, *Il diritto della Chiesa, il diritto nella Chiesa. Riflessioni intorno al titolo di una nuova Rivista*, in *Dir. eccl.*, CI (1990), 1, p. 303: «[...] la scienza giuridica canonica, nonostante esterne parvenze, è entrata in una comprensibile crisi negativa di motivazione; una crisi non nascosta dai compiti di esegesi testuale delle disposizioni normative, cui essa ha continuato ad attendere, pur con risultati talvolta molto soddisfacenti; una crisi che taluni settori dottrinali hanno tentato o stanno tentando di risolvere facendo rifluire il diritto canonico nelle

metodologico¹³, che punti a salvaguardare entrambe le identità, consapevoli che «*a dialogue that wants to sacrifice the identity of each discipline for the sake of a kind of peace at any price will most probably prove to be counter-productive in the long run*»¹⁴. La questione centrale, da questo punto di vista, non può non afferire all'interrogativo «se e per quali ragioni la canonistica dev'essere situata fra le discipline teologiche, o se invece sia più appropriato concepirla quale scienza giuridica»¹⁵.

braccia materne della teologia, ovvero assegnandogli compiti di natura spirituale o ecclesiologica (impliciti in tutte le visioni "comunionali" del diritto, nei discorsi intorno ai rapporti fra diritto e carità, e via dicendo), che, alla fin fine, né gli spettano né è in grado di svolgere; con il risultato di confondere la funzione essenziale del diritto, con gli effetti che esso, come momento della vita spirituale dell'uomo e della vita ecclesiale, può, in via accidentale, produrre, o con gli aspetti personali o sociali, caratterizzati secondo forme peculiari all'interno della Chiesa, che deve rispettare».

¹³ Sul punto cfr. E. STEIN, *Essere finito ed Essere eterno. Per una elevazione del senso dell'essere*, III ed., Città Nuova, Roma, 1993, p. 56: «Non si può negare che vi siano "scienze" che hanno intrapreso il loro lavoro come un avventuroso viaggio d'esplorazione su una strada sconosciuta in una terra incognita, senza una sufficiente chiarificazione preventiva. Per esse verrà senz'altro, presto o tardi, il tempo della perplessità: in cui non sapranno più dove e come dirigersi. Allora non rimane altra via di salvezza che la riflessione sui propri fondamenti e l'esame del metodo sino allora usato e dei suoi risultati alla luce di quei fondamenti».

¹⁴ Cfr. L. CARUANA, *Dialogue Between Science and Theology: Some New Developments*, in *Gregorianum*, LXXXIII (2002), 4, p. 779.

¹⁵ Cfr. A. CATTANEO, *Teologia e diritto nella definizione epistemologica della canonistica*, in *Ius Ecclesiae*, VI (1994), 2, p. 650, il quale aggiunge: «La diversità che caratterizza le risposte offerte dalle varie correnti della canonistica non si riferisce al fatto, ormai da tutti assimilato, che il diritto canonico debba essere studiato tenendo conto sia del suo aspetto teologico che di quello giuridico, ma alla diversa rilevanza che viene loro riconosciuta, al diverso modo in cui i due aspetti vengono messi in relazione e in cui uno è determinante per l'altro. /A seconda della priorità che viene attribuita o all'uno o all'altro aspetto, la questione epistemologica sarà focalizzata e risolta diversamente. Il diritto canonico può infatti essere inteso come una realtà essenzialmente *ecclesiale* e specificata giuridicamente, oppure come una realtà essenzialmente *giuridica* e specificata ecclesialmente. Nel primo caso il suo studio verrà considerato come scienza teologica, nel secondo come scienza giuridica». La canonistica, avendo come oggetto di studio la Chiesa, dovrà «[...] mantenersi necessariamente in stretta relazione con la teologia; un'intima relazione l'avrà però anche con la scienza del diritto secolare, con il quale condivide la formalità giuridica». (*Ibidem*, nota 5). Sul punto cfr., *ex multis*, R. SOBAŃSKI, *Das Recht im Kirchenrecht*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, CLXI (1992), pp. 103-114; L. MÜLLER, *Der Rechtscharakter der kirchlichen Rechtsordnung*, in *Archiv*

La più acuta dottrina, peraltro, non aveva mancato di evidenziare la palese difficoltà nello «scorgere motivi sufficienti per accettare che i peculiari apporti teorici dei canonisti debbano [...] dislocarsi o cogliersi non più nell'ambito del sapere giuridico, ma in quello di un sapere teologico al primo contrapposto»¹⁶, rendendo evidente la necessità di perseguire un ripensamento dei fondamenti sottesi alla metodologia con la quale approcciarsi al diritto canonico, che, tuttavia, non rallentasse – con infelici speculazioni – il progresso intrinseco che ogni scienza è chiamata a sviluppare in sincronia con l'evolversi dei tempi¹⁷. Frequente, nell'alveo di una tale indistinzione, si rivela «la tentazione di identificare delle leggi, degli usi e dei costumi anche molto stabili (e la forza di una tale tentazione è proporzionale a questa stabilità), con delle norme di diritto divino di carattere immutabile, quando non si abbia in effetti che delle regole canoniche che rivelino il potere discreziona-

für *Katholisches Kirchenrecht*, CLIX (1990), pp. 3-18; ID., «Theologisierung» des *Kirchenrechts?*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, CLX (1991), pp. 441-448.

¹⁶ Cfr. S. BERLINGÒ, *Spunti di teoria generale nella canonistica contemporanea*, in *Dir. eccl.*, CII (1991), 1, p. 37. Ad avviso dell'A., «[...] non sembra possa sottrarsi a qualche riserva la [...] propensione a rivendicare per livelli di conoscenza nettamente separati da quello della teoria generale – come una teologia del diritto *estrinseca* – il compito di una vera legittimazione scientifica della canonistica ed il ruolo di elemento propulsore, in senso critico, per le concezioni generali del diritto, sia ecclesiale che profano» (*Ivi*, p. 39). Un tale indirizzo «[...] sottenderebbe una pretesa "spiritualistica" e, in definitiva, "ideologica"», secondo cui «anche per quel che concerne l'ordine giuridico solo la fede ci porrebbe in grado di delineare una concezione del diritto adeguata alle autentiche esigenze dell'uomo; una concezione del diritto che risulterebbe, però, caratterizzata [...] da profili marcatamente autoritari, sul modello dell'autorità assolutamente vincolante posseduta dalla Parola di Dio, dalla "*locutio Dei attestans*". Al contrario [...] nell'orizzonte cristiano della fede, questa serve da imprescindibile orientamento e sostegno per la vita di chi crede, ma non si fa latrice di particolari concezioni della cultura, della politica o del diritto, lasciando alla responsabilità dell'uomo credente l'individuazione di esse, in rapporto ai vari contesti, sia pure in accordo con l'indirizzo di fondo offerto dal dato rivelato» (*Ivi*, pp. 39-40). In senso analogo cfr. anche J. FORNÉS, *La ciencia canónica contemporanea. Valoración crítica*, Eunsa, Pamplona, 1984, pp. 349-359.

¹⁷ Secondo il classico insegnamento, in parte condivisibile, per cui «il peggior servizio che possa farsi ad una disciplina è di sprecare forze altrimenti utilizzabili nella disciplina impiegandole in polemiche *sulla* disciplina»: così G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 391, il quale aggiungeva che «mentre è sempre utile fare dei rilevamenti ed accertare lo stato attuale di una disciplina [...], definire una scienza o una disciplina o una etichetta invita a litigare sulle definizioni anziché a proseguire i lavori».

le della Chiesa, che può modificarle»¹⁸; invero, «*whenever there is a significant development in the life of the Church, the creation or revision of juridical forms and structures are needed in order to protect and promote the argumentation and sustenance of that development*»¹⁹.

Il necessario cambio di passo, sgomberando il campo da tendenze di isolamento delle due discipline, così come di fraintesa supremazia e di vicendevole sovrapposizione²⁰, consentirebbe di parlare di una teologia del diritto canonico – disciplina accademica di recente creazione²¹ – che assurga al ruolo di osservatorio peculiare²², consentendo, anche attraverso una esatta collocazione di fattori equivocati – come “*communio*”²³ e “*ius di-*

¹⁸ Cfr. T. JIMÉNEZ URRESTI-P. HUIZING-N. EDELBY, *Editoriale*, in *Conciltium*, I (1965), p. 7.

¹⁹ In questi termini W.L. DANIEL, *The Origin, Nature and Purpose of Canon Law in the Recent Pontifical Magisterium*, in *Studia Canonica*, XLV (2011), 2, p. 343. Per questo motivo, evidenzia l’A., «*it does not violate the divine plan when significant theological developments in the understanding of the Church have juridical consequences and acquire subsequent juridical concretisation*» (*Ivi*, p. 333).

²⁰ Emblematico quanto osservato da S. BERLINGÒ, *Le “scuole” della canonistica e la missione della Chiesa*, in *Dir. eccl.*, LXXXIX (1978), 1-2, p. 277: «Rendere consapevoli delle ragioni ultime d’una realtà, non significa però dare vita a questa realtà o, trattandosi d’una scienza, essere la radice o la fonte di ogni principio ispiratore della stessa. La teologia, del resto, se pure rivela che il diritto canonico è organo della vita di fede e del mistero della Chiesa, non può, con ciò solo, assegnare alla canonistica una funzione strumentale a sé medesima, essendo anche la teologia una mera funzione della fede e della Chiesa».

²¹ Cfr. CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, *Decretum quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris canonici innovatur “Novo Codice”*, in A.A.S., XCV (2003), pp. 281-285.

²² Sul punto, osserva L. ÖRSY, *Law in the Church. Theological Reflections*, in *The Way* (1971), 3, p. 314, che «*[...] the need for the existence of law in the Church is better perceived from the coherence and liberating effect of a wisely construed theology of law than by a collection of rational arguments for the existence of law. Those who have a problem with the existence of the law in the Church have a more basic problem with accepting the humanity in the Church. A solution cannot be offered to them in the context of the law only. It has to be in the context of the theology of the incarnation and the theology of the Church. /As the human aspect of the Church in general is integrated with divine gifts to form a whole, so canon law in particular must be integrated with the whole life of the Church. A theology of canon law serves precisely such integration*».

²³ Evidenzia D. VITALI, *La comunione ecclesiale: rilievi teologici*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *La comunione nella vita della Chiesa: le pro-*

vinum”²⁴ – un corretto passaggio dal dato biblico e teologico a quello giuridico ed evitando, in via parallela, quella unilateralità scaturente dal conferire «[...] una immediata operatività – sul versante giuridico – della realtà teologica che sostrata l’ordinamento canonico, non a caso definito *l’ordinamento giuridico della salvezza* [...] senza prestare la debita attenzione al tramite necessario della tecnicizzazione e formalizzazione giuridiche rappresentate dalla *ordinatio*: espressione di una volontà giuridica e mediazione strumentale indispensabile del diritto tra la salvezza escatologica e la dimensione storico-umana del popolo di Dio»²⁵. Ne risulterebbe anche ravvivato e correttamente orientato il rapporto collaborativo tra teologia e diritto canonico – la cui fruttuosa simbiosi «*will infuse new characteristics into the latter to make it a fostering and protecting law*»²⁶ – sicché «il peculiare orizzonte di senso “teologico”, in cui la canonistica opera, può servire da banco di prova [...] per saggiare la generalità delle ipotesi elaborate al livello delle teorie giuridiche fondamentali»²⁷.

spettive emergenti dal Vaticano II. XLI Incontro di Studio. Centro Turistico Pio X-Borca di Cadore (BL), 30 giugno-4 luglio 2014, Edizioni Glossa, Milano, 2015, p. 3, che «comunione è termine di grande uso – e abuso – nel linguaggio della Chiesa post-conciliare. Qualsiasi discorso in campo ecclesiologico sembra non poter prescindere da un termine che ormai sembra diventato il principio fondante del modello attuale di Chiesa e il *passé-partout* per risolvere ogni questione in ambito ecclesiale. Lo spettro a cui si applica il termine è talmente vasto, che non è agevole disegnare una geografia nella quale si possano fissare con certezza dei punti fermi. Soprattutto, è difficile individuare in che senso la *communio* possa costituire il principio euristico che spiega e governa dal di dentro un modello di Chiesa». Cfr. anche A. ACERBI, *Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella “Lumen Gentium”*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1975.

²⁴ In argomento cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Circa la configurazione del diritto divino e del diritto umano nella Chiesa*, in J.J. CONN-L. SABBARESE (a cura di), *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2005, pp. 113-122; K. RAHNER, *Über den Begriff des “Ius Divinum” im katholischen Verständnis*, in *Schriften zur Theologie*, V (1962), pp. 249-277.

²⁵ Cfr. R. BERTOLINO, *Il diritto della Chiesa tra persona e istituzione*, in *Dir. eccl.*, CVI (1995), 1, p. 8. L’illustre A. rimarca un problema di fondo nella speculazione della canonistica contemporanea, la quale – specialmente la scuola teologica del diritto canonico – «quasi dimentica che il fondamento epistemologico di ogni scienza sta nella distinzione tra sé e l’oggetto che è chiamata a descrivere e a spiegare [...]».

²⁶ Così F.G. MORRISSEY, *The Spirit of Canon Law: Teachings of Pope Paul VI*, in *Origins*, VIII (1978), 1, p. 39.

²⁷ Cfr. S. BERLINGÒ, *L’insegnamento del diritto canonico nelle Università Statali*